



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto", con la quale è stato nominato un Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza;

VISTA l'ordinanza PCM n. 3981 del 18 novembre 2011 con la quale è stato nominato Commissario Delegato, il Prefetto di Genova;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 1133 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, ha, da ultimo, prorogato l'efficacia dell'OPCM n. 3554 del 5 dicembre 2006 fino al 31 dicembre 2018.

VISTO il provvedimento del Commissario Delegato n. 522 del 31 dicembre 2018 con il quale si dà atto che il medesimo Commissario opererà in regime di prorogatio per 45 giorni fino al 15 febbraio, ai sensi del D.L. n. 293 del 16 maggio 1994, convertito con Legge n. 444 del 15 luglio 1994;

VISTA l'ordinanza n. 11764, del 16.2.2019 del Prefetto di Genova, Dott.ssa Fiamma Spena, ex art. 54, commi 4, 10 e 11, del D.Lgs 267/2000, con la quale è stato ordinato:

"1. per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter normativo, e comunque, non oltre il 6 marzo 2019, l'affidamento diretto:

1.a. alle stesse ditte che vi hanno provveduto fino al 14 febbraio 2019 per conto della gestione commissariale, della fornitura delle materie strettamente indispensabili alla prosecuzione della funzionalità dell'impianto ECO1 esistente presso l'ex stabilimento Stoppani per il trattamento delle acque di falda raccolte dal barrieramento idraulico ivi esistente;

1.b. alla stessa ditta che vi ha provveduto fino al 14 febbraio 2019 per conto della gestione commissariale, del trasporto del percolato proveniente dalla discarica Molinetto all'impianto trattamento acque di falda;



1.c. alla stessa ditta che vi ha provveduto fino al 14 febbraio 2019 per conto della gestione commissariale, delle attività di vigilanza e di videosorveglianza dello stabilimento;

1.d. alle stesse ditte che vi hanno provveduto fino al 14 febbraio 2019 per conto della gestione commissariale, della fornitura di personale interinale e di manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto ECO1 e dei pozzi di emungimento delle acque di falda.

2. il mantenimento delle utenze di fornitura di energia elettrica e di acqua;
3. che le somme occorrenti siano poste a carico delle disponibilità residue della contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e successive modificazioni e integrazioni".

VISTA la nota del Prefetto di Genova, prot. 17662 del 6.3.2019, acquisita al prot. 4711/STA dell'11.3.2019, avente ad oggetto "Cessazione stato emergenza SIN Soppani", nella quale si faceva presente che "Allo stato sono garantiti nel Sito gli approvvigionamenti per un periodo pari a circa 10 giorni oltre che la vigilanza armata e n. 2 unità di personale stanti i rispettivi contratti già sottoscritti ed in scadenza al 31 marzo p.v.";

CONSIDERATO che, alla luce delle sopra riportate circostanze di fatto, alla data del 31 marzo 2019 saranno definitivamente interrotti gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza;

CONSIDERATO che, come rappresentato dal Prefetto di Genova con la nota prot. 17662 del 6.3.2019, acquisita al prot. 4711/STA dell'11.3.2019, "b) l'interruzione del funzionamento dell'impianto di emungimento e trattamento delle acque di falda determinerebbe l'immediato sversamento a mare e in acque superficiali di 17 kg/giorno di cromo esavalente - cancerogeno per inalazione, ingestione e contatto - che, oltre ad inficiare gli interventi di bonifica degli arenili già collaudati e restituiti ai legittimi usi, costituendo grave nocumento per l'ambiente e per la salute pubblica; c) il mancato trattamento del percolato della discarica di Molinetto determinerebbe lo sversamento nelle aree limitrofe con la conseguente contaminazione dei suoli e delle falde; d) il venir meno della vigilanza armata sul deposito dei rifiuti pericolosi determinerebbe un rischio imminente per l'ambiente";

CONSIDERATO pertanto che, per le ragioni anzidette, sussiste una minaccia di danno ambientale, intesa come il rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi uno specifico danno ambientale al suolo e alle falde;

VISTO il Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. Norme in materia ambientale, in particolare l'art. 304, comma 3, lettera c), ai sensi del quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualsiasi momento, ha facoltà di "adottare egli stesso le misure di prevenzione necessarie";

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990. Nuove norme sul procedimento amministrativo, in particolare l'art. 7;

CONSIDERATO che l'approssimarsi della data del 31 marzo 2019 giustifica, nel caso di specie, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento;



DISPONE

1) Nelle more del completamento dell'iter normativo per l'adozione di misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto e, comunque, per un periodo massimo di 120 giorni, prorogabile per una sola volta, sono adottate le seguenti misure di prevenzione:

- a) la prosecuzione della gestione della barriera idraulica esistente;
- b) la prosecuzione e la gestione dell'impianto ECO1 esistente;
- c) la prosecuzione della gestione della discarica di Molinetto, ed in particolare dell'attività di raccolta e trasporto del percolato ed il conferimento ad idoneo impianto di trattamento;
- d) la prosecuzione delle attività di vigilanza e di videosorveglianza dello stabilimento.

2) Le misure di prevenzione di cui al punto 1) sono attuate dal Prefetto di Genova mediante le ditte che vi hanno provveduto per conto della gestione commissariale a valere sulle risorse rese disponibili da questo Dicastero dietro presentazione di fatture intestate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a quest'ultimo trasmesse dal Prefetto unitamente ad una formale autorizzazione alla liquidazione della spesa. L'affidamento in ogni caso dovrà prevedere una clausola di dissolvenza all'adozione del provvedimento normativo contenente misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto, ovvero in caso di adozione di un diverso provvedimento.

3) Alla copertura economica delle misure di cui al punto 1 provvede la Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare a valere sul Capitolo 7515 PG 02 " Interventi di bonifica e messa in sicurezza nazionale per provvedere al corretto adempimento di obblighi europei" - Missione 18 - Programma 12 - Azione 4 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare le cui risorse potranno essere eventualmente integrate.

Sergio Costa

